

# **NORMATIVA PART-TIME PIANO INDUSTRIALE 2002/2005**

Il giorno 26 settembre 2003 in Verona, le Aziende Banco Popolare di Verona e Novara Scarl, Banca Popolare di Novara SpA, Società Gestione Servizi – BPVN SpA, facenti parte del Gruppo Bancario Banco Popolare di Verona e Novara, e le sottoscritte Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, facenti parte della Delegazione Sindacale del Gruppo medesimo, al termine di un confronto avviatosi fin dai primi mesi del corrente anno hanno convenuto quanto segue.

- 1) Le Parti, anche ai sensi dell'art. 12 dell'Accordo Quadro 31 maggio 2002, hanno ritenuto prioritario il tema del part-time, in quanto strumento che può, per un verso, agevolare talune scelte individuali dei lavoratori tese a migliorare la propria qualità di vita e, nel contempo, fornire alle Aziende ulteriori opportunità per accelerare il ridimensionamento degli organici nei tempi consentiti dal Piano Industriale 2002/2005;
- 2) sotto tale aspetto, a titolo sperimentale e con riferimento al periodo di validità del Piano Industriale, le Aziende si impegnano a accogliere, nei tempi strettamente necessari e comunque non oltre i 60 giorni dalla presentazione:
  - a) le domande, giacenti e di nuova presentazione, relative alla trasformazione dei rapporti da orario intero a part-time o di rinnovo dei part-time in corso dei collaboratori appartenenti alle Aree Professionali e ai Quadri Direttivi di 1° e 2° livello, che non abbiano funzioni gerarchiche e/o ruoli di responsabilità, in servizio presso ciascuna Sede Centrale, nonché presso le sedi di SGS e presso le Aree Affari;
  - b) presso le Filiali, le domande, giacenti o di nuova presentazione, relative alla trasformazione dei rapporti da orario intero a part-time o di rinnovo dei part-time in corso, dei collaboratori appartenenti alle Aree professionali o ai Quadri Direttivi di 1° e 2° livello, che non abbiano funzioni gerarchiche e/o ruoli di responsabilità, entro un limite, per ciascuna Azienda, dell'8,5% rispetto al totale dei dipendenti del complesso delle Filiali stesse (oltre ai casi di cui all'art. 3 dell'allegata normativa sul part time).

In caso di impossibilità tecnico-organizzativa ad accogliere la domanda in oggetto nell'ambito territoriale di appartenenza, come definito dall'art. 5/bis dell'allegata normativa in materia, l'Azienda assolverà l'obbligo in parola prospettando all'interessato la ricollocazione più vicina possibile a detto ambito territoriale.

Fermo quanto sopra previsto, in presenza di una pluralità di domande di part-time presentate nella medesima dipendenza, il loro accoglimento avverrà secondo i criteri di priorità indicati negli artt. 3 e 4 della allegata normativa in materia.

- 3) Al fine di contribuire ad un miglior governo delle eccedenze di personale, i rapporti di lavoro a tempo parziale, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, verranno in ogni caso considerati elementi preferenziali per ridurre la mobilità territoriale degli interessati;
- 4) le Aziende daranno, inoltre, corso ad incontri a cadenza semestrale con le Organizzazioni Sindacali stipulanti per verificare lo stato di applicazione di quanto stabilito nell'alinea precedente;
- 5) il presente accordo scadrà il 31 dicembre 2005;
- 6) le Parti inoltre, nel condiviso perseguimento di una normativa che realizzi l'obiettivo di un miglior utilizzo del part-time anche nel periodo successivo a quello di vigenza del Piano Industriale 2002/2005, stipulano l'allegata normativa.

Si conviene in ogni caso che nel periodo di vigenza del Piano Industriale 2002/2005 gli artt. 2, 1° comma ; 3; 4; 5; 5 bis; 6, 1° comma; 7; 8; 9; 12 e 13 di tale normativa trovano applicazione (articoli che vengono di seguito integralmente riportati):

Allegato: normativa part time

#### *"Articolo 2*

*La richiesta di trasformare il rapporto da tempo pieno a part time deve risultare da atto scritto (secondo l'allegato fac-simile) e comunicata dall'interessato all'Azienda di appartenenza con lettera raccomandata a.r. o raccomandata a mano.*

*(omissis)*

#### *Articolo 3*

*Al ricorrere delle circostanze di seguito indicate, l'interessato con inquadramento in una delle Aree Professionali o fra i Quadri Direttivi di 1° o 2° livello avrà diritto alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro in rapporto a part time per una durata massima comunque commisurata al perdurare della relativa situazione (con termine, fra primo periodo ed eventuali proroghe, alla fine del mese in cui cessa la situazione in parola):*

- *assistenza a figlio di età non superiore a 8 anni, laddove manchi l'altro genitore a causa di vedovanza, separazione, divorzio, o assenza di vincolo matrimoniale senza convivenza di fatto;*
- *assistenza ad almeno due figli, rispettivamente di età non superiore a 8 anni e 6 anni;*
- *situazioni che comportano un impegno particolare e continuo del dipendente nell'assistenza del coniuge o di figlio conviventi, o di convivente more uxorio, o di genitore, ove trattasi di assistiti con "handicap in situazione di gravità" accertata ai sensi della Legge 104/92;*
- *situazioni che comportano un impegno particolare e continuo del dipendente nell'assistenza del coniuge o di figlio conviventi, o di convivente more uxorio, o di genitore, ove gli assistiti siano affetti da gravi patologie croniche che determinino una permanente perdita dell'autonomia personale e la necessità di una cura continuativa o di frequenti monitoraggi clinici, ematochimici o strumentali;*

- *situazione personale del dipendente con "handicap in situazione di gravità" accertata ai sensi della legge 104/92;*

*L'accoglimento delle richieste di cui al presente articolo avverrà normalmente entro 40 giorni lavorativi dalla data della richiesta, salvo il caso in cui si renda necessaria una breve dilazione a causa di obiettive impossibilità, tempestivamente motivate e comunicate all'interessato da parte dell'Azienda di appartenenza che, contestualmente, dovrà indicare la data ravvicinata di attuazione.*

*Per quanto attiene ai Quadri Direttivi di 1° e 2° livello retributivo, che abbiano funzioni gerarchiche e/o ruoli di responsabilità funzionale, l'accoglimento del part-time nei casi e con le modalità indicate nel presente articolo avverrà compatibilmente con le esigenze di servizio.*

#### **RACCOMANDAZIONE**

*Parte Aziendale accoglie la raccomandazione della Delegazione Sindacale di valutare anche le richieste di trasformazione a part time avanzate da appartenenti alla categoria dei quadri direttivi di 3° e 4° livello motivate dalle circostanze indicate nel presente articolo; tali richieste vengono comunque equiparate a quelle di cui al punto 1 del successivo articolo 4.*

#### **Articolo 4**

*Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo 3, ciascuna Azienda, al momento in cui procederà a nuove conversioni di rapporti da tempo pieno a part time, in relazione anche a quanto previsto all'ultimo comma del successivo art. 10, per il personale appartenenti alle Aree professionali o ai Quadri Direttivi di 1° e 2° livello, terrà in particolare considerazione le richieste di trasformazione avanzate dai lavoratori che si trovino in una delle seguenti circostanze, indicate secondo valori decrescenti di priorità:*

- *assistenza diretta e continuativa nei confronti di:*
  - 1. fratelli conviventi, nelle stesse situazioni di cui al precedente articolo 3, 3° e 4° alinea;*
  - 2. figlio che, pur non rientrando nelle situazioni di cui al precedente articolo 3, sia affetto da patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva, per le quali il programma terapeutico e/o riabilitativo richieda il diretto coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la patria potestà;*
  - 3. figlio di età non superiore a 10 anni, laddove manchi l'altro genitore a causa di vedovanza, separazione, divorzio, o assenza di vincolo matrimoniale senza convivenza di fatto;*
  - 4. più di un figlio di cui almeno uno di età inferiore ai 10 anni;*
  - 5. figlio unico di età non superiore ai 3 anni;*
  - 6. figlio unico di età inferiore ai 10 anni;*
  - 7. più di un figlio di cui almeno uno di età inferiore a 11 anni;*

- *8. situazione dei dipendenti che frequentano corsi di studio legalmente riconosciuti, per un periodo pari alla durata legale del corso medesimo;*
- *9. situazioni diverse dalle precedenti.*

*Ciascuna Azienda terrà a riferimento le predette situazioni, nell'ordine di priorità elencato, ai fini del possibile accoglimento delle relative richieste di trasformazione a part time, compatibilmente con le esigenze di servizio, per una durata massima comunque commisurata al perdurare delle situazioni medesime (con termine, fra primo periodo ed eventuali proroghe, alla fine del mese in cui cessa la situazione in parola).*

*Ai fini di quanto precede:*

- *a parità di condizioni di due o più interessati in una delle circostanze indicate nei punti da 1 a 8, si verificherà se non ne concorrano altre ricomprese negli stessi punti, anch'esse da considerare secondo l'ordine di priorità elencato; in ipotesi di totale parità, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della richiesta e, in subordine, dell'anzianità di servizio;*
- *per le situazioni diverse dalle precedenti, di cui al punto 9, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle richieste e, in subordine, dell'anzianità di servizio;*
- *le richieste di trasformazione che non siano accolte entro due anni dalla presentazione si considerano definitivamente decadute. Qualora siano ripresentate verrà mantenuto l'ordine cronologico originario nel caso in cui non sia variata la circostanza di priorità.*

*Per quanto attiene ai Quadri Direttivi di 1° e 2° livello retributivo che abbiano funzioni gerarchiche e/o ruoli di responsabilità funzionale e ai Quadri Direttivi di 3° e 4° livello retributivo, l'accoglimento del part-time nei casi e con le modalità previsti nel presente articolo avverrà compatibilmente con le esigenze di servizio e di ruolo dell'interessato.*

#### *Articolo 5*

*L'effettiva esistenza e le eventuali modifiche delle situazioni di cui ai precedenti articoli 3 e 4 dovrà essere dichiarata dall'interessato sotto la propria responsabilità personale e disciplinare, e comunque certificata nei casi di cui agli alinea 3°, 4° e 5° dell'art. 3, nonché nei casi di cui ai punti 1°, 2°, 3° e 8° dell'art. 4.*

#### *Articolo 5-bis*

*Nei confronti dei lavoratori appartenenti alle Aree Professionali o ai Quadri Direttivi di 1° e 2° livello senza funzioni gerarchiche e/o ruoli di responsabilità funzionale che richiedano di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a part time, detta richiesta, laddove per motivate esigenze di servizio non possa essere accolta presso l'unità produttiva di appartenenza, verrà accolta nell'ambito territoriale di appartenenza (20 Km dal comune di residenza).*

*Nei confronti dei lavoratori a part time l'Azienda non procederà senza il consenso dell'interessato a trasferimenti in unità produttive site a più di 20 km dal comune di residenza.*

*Al di fuori dell'ambito territoriale suindicato, sono comunque fatte salve soluzioni diverse concordate con il gradimento dell'interessato.*

**RACCOMANDAZIONE**

*La Delegazione Sindacale rivolge alle Aziende stipulanti una raccomandazione affinché tengano conto dei tempi di percorrenza e delle specifiche difficoltà di collegamento in aree urbane.*

#### *Articolo 6*

*L'intesa per trasformare il rapporto da tempo pieno a part time può essere redatta, su richiesta del dipendente, con l'assistenza di un componente della R.s.a. competente o dell'Organo di coordinamento dell'Organizzazione sindacale cui l'interessato aderisce o conferisce apposito mandato; altrimenti la trasformazione dev'essere convalidata presso la Direzione provinciale del lavoro.*

*(omissis)*

#### *Articolo 7*

*Il part-time può essere a tempo determinato o indeterminato. Fermo quanto previsto al primo comma dell'art. 3 ed al secondo comma dell'art. 4, la durata normale dei periodi di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time a tempo determinato va indicativamente compresa entro 36 mesi. Su richiesta dell'interessato e consentendolo le esigenze di servizio, si potranno realizzare eventuali proroghe o rinnovi per periodi da determinare.*

*L'eventuale richiesta di proroga o rinnovo deve essere presentata almeno 3 mesi prima della data di scadenza del precedente periodo a part time: l'eventuale mancata concessione della proroga o del rinnovo verrà motivata dall'Azienda all'interessato almeno un mese prima di detta data.*

#### *Articolo 8*

*L'articolazione dell'orario di lavoro individuale del part time nell'arco della settimana può essere effettuata secondo le seguenti tipologie:*

- *orizzontale, nei vari giorni della settimana;*
- *verticale, in alcuni giorni della settimana (con facoltà per il lavoratore di scegliere uno dei giorni di effettuazione);*
- *misto (combinazione delle precedenti tipologie).*

*La distribuzione giornaliera dell'orario a part time verrà normalmente realizzata secondo i seguenti criteri:*

- *mattutina;*
- *pomeridiana;*
- *verticale settimanale;*
- *misto.*

*La durata settimanale dell'orario di lavoro del personale a tempo parziale non potrà comunque essere inferiore a 15 ore settimanali e quella giornaliera potrà essere anche variabile nell'arco della settimana.*

*Nel singolo rapporto a part time l'articolazione, la distribuzione e la durata settimanale dell'orario individuale viene concordata direttamente fra l'Azienda ed il lavoratore, in contemporanea valutazione delle sue esigenze personali e della necessità di un regolare funzionamento del servizio.*

*Nelle giornate semifestive l'orario di lavoro di tutti i collaboratori a part time orizzontale sarà di 3 ore e 20 minuti.*

*L'orario di sportello dei lavoratori a part time orizzontale dovrà consentire di disporre per le chiusure contabili dello stesso tempo previsto per i lavoratori a full time.*

#### **DICHIARAZIONE A VERBALE**

*Le Parti riconoscono l'utilità di sperimentare, per una verifica di ulteriori possibilità di ampliamento del lavoro a part time, i sistemi di c.d. "part time multiperiodale", "job sharing" e "verticale incrociato", riservandosi di predisporre, nei tempi e modi che riterranno più adatti, un'opportuna informativa e concreti strumenti di intervento nei confronti dei lavoratori interessati.*

*A tal riguardo, le stesse Parti si incontreranno entro tre mesi dalla data di sottoscrizione della presente Normativa per concordare le migliori iniziative da assumere in un contesto di pratica utilità e fattibilità.*

#### **RACCOMANDAZIONE**

*La Delegazione Sindacale rivolge a Parte Aziendale una raccomandazione affinché, in presenza delle situazioni di cui al precedente articolo 3, la durata settimanale dell'orario di lavoro a part time sia contenuta entro le 25 ore settimanali.*

*Parte Aziendale si impegna, laddove non si frappongano obiettive esigenze di servizio, ad adottare soluzioni coerenti con tale istanza sindacale.*

#### **Articolo 9**

*L'eventuale lavoro supplementare del dipendente a part time può effettuarsi nei casi e con i trattamenti stabiliti dal Ccnl.*

*L'interessato, se inquadrato in una delle aree professionali, può comunque optare, in luogo del compenso economico previsto dal contratto stesso, per la conversione delle ore relative a dette prestazioni supplementari in periodi equivalenti di permesso fruibili in tempi successivi, da fissare d'intesa con l'Azienda di appartenenza.*

*Stante la particolare natura della prestazione lavorativa dei Quadri Direttivi di 1° e 2° livello, svolta anche con criteri di flessibilità temporale, eventuali variazioni occasionali della prestazione lavorativa, saranno considerate parte integrante della prestazione normale ai sensi della normativa del CCNL, mentre in considerazione di esigenze straordinarie, individuate dall'Azienda, verrà corrisposto il trattamento economico del personale a tempo pieno.*

*Ai fini della partecipazione ai corsi di formazione per il personale a part time Parte Aziendale prenderà in considerazione, compatibilmente con le esigenze di servizio, le particolari distribuzioni d'orario degli interessati ed istituirà, laddove consentito dal numero degli interessati, specifici corsi ad orario giornaliero ridotto.*

*Ove l'intervento formativo relativo al cosiddetto pacchetto di 24 ore retribuite previsto dal Ccnl si svolga, in tutto o in parte, fuori orario, in luogo del trattamento economico previsto dal Ccnl medesimo l'interessato può esercitare le opzioni di cui sopra.*



Allegato: normativa part time

BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA

BANCA POPOLARE DI NOVARA SPA

SOCIETA' GESTIONE SERVIZI – BPVN SPA

DELEGAZIONE SINDACALE DEL GRUPPO